



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Commissioni 1^a Affari Costituzionali e 8^a Lavori Pubblici

Osservazioni di Confartigianato Imprese

A.S. 1883

**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale**

DI Semplificazione

Audizione

Roma, 29 luglio 2020

Premessa

Una **premessa** è d'obbligo nell'avviare una riflessione sulle politiche di semplificazione come fattore di sviluppo economico.

Se non si accantonano 3 condizioni, che sono state alla base delle politiche di semplificazione di questi ultimi anni, non si potranno avere effetti concreti sulla vita delle imprese.

La **semplificazione non funziona** – e non ha funzionato in questi anni – perché erano poste 3 condizioni. Doveva essere:

- 1) **ad invarianza delle procedure;**
- 2) **a costo zero;**
- 3) **ad invarianza delle competenze** dei diversi soggetti istituzionali ai diversi livelli di governo.

Confartigianato è fortemente convinta della necessità di una **strategia per la semplificazione**, che riprenda quanto di buono c'è stato fin qui, che abbia **una governance chiara ed efficace** e che **coinvolga attivamente e costantemente le categorie produttive** al fine di individuare problematiche, priorità e soluzioni.

L'esperienza pregressa ci insegna che i passi in avanti – anche se parziali – si sono registrati solo lì ove le Amministrazioni si sono "messe al lavoro" concretamente in una logica di raccordo tra i diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale), con il coinvolgimento, sin dalle prime fasi del percorso, delle Associazioni delle imprese.

Siamo fortemente convinti – e lo abbiamo ribadito anche al Presidente del Consiglio ed al Governo agli Stati Generali – che è il tempo di affrontare con decisione il capitolo "burocrazia" tagliando i tempi lunghi e efficientando l'infrastruttura delle nostre Istituzioni e della nostra Pubblica Amministrazione. È infatti chiaro a tutti, e l'emergenza lo ha dimostrato con estrema chiarezza, che la capacità di "scaricare a terra" le politiche è un fattore determinante per consentire al Paese di affrontare il futuro. Il coordinamento delle decisioni in un contesto istituzionale policentrico deve essere accompagnato dai necessari investimenti di ammodernamento del nostro apparato amministrativo, a partire dalle competenze fino ad arrivare ad una conversione massiccia verso la "digitalizzazione".

Migliorare l'efficienza della P.A. è, inoltre, da anni una delle priorità che la Commissione Europea ci indica nelle Raccomandazioni di primavera sottolineandone l'importanza per garantire "una crescita sostenibile ed inclusiva". Una delle 4 raccomandazioni ribadite a maggio di quest'anno.

Tutte le politiche di semplificazione degli ultimi decenni, pur essendo andate nella stessa direzione, seppur a velocità diverse, non hanno risolto quelli che sono i nodi centrali per cui, di fatto, le complicazioni burocratiche rappresentano un vero freno allo sviluppo delle imprese, specie quelle micro e piccole. E' venuto il momento di liberarsi da questa zavorra. E ci auguriamo che questo primo provvedimento possa rappresentare l'avvio di un cambio di passo in questa direzione.

Prima di entrare nel dettaglio delle valutazioni sulle singole parti del provvedimento si ritiene utile focalizzare le criticità di carattere generale più urgenti da risolvere unitamente alle proposte di soluzione.

La prima **criticità** da cui partire è di carattere **strutturale** e riguarda le **competenze dei diversi livelli di governo**. Mai come in questa fase le imprese si sono dovute confrontare con un numero ingente di atti di livello nazionale, regionale e locale, spesso tra di loro contraddittori.

Il distanziamento sociale ha imposto la necessità di compiere un salto repentino verso il digitale e qui si evidenzia la seconda criticità della PA che sconta il *gap* infrastrutturale tra i diversi territori e di competenza delle diverse amministrazioni.

A ciò si aggiunga la necessità di:

- **Semplificazione burocratica**

Digitalizzazione completa del rapporto con la PA ed applicazione del principio del *"once only"* che consente alla PA di non chiedere all'impresa o al cittadino l'informazione già in suo possesso. In tal modo può realizzarsi il completamento del fascicolo elettronico d'impresa e il conseguente coordinamento di controlli unici ed univoci sulle imprese.

- **Semplificazione normativa**

Riduzione della copiosità delle norme esistenti e riorganizzazione in Testi Unici e Codici di settore. Le norme devono essere scritte in maniera chiara, semplice e comprensibile, evitando rinvii a precedenti normative con il rischio di sovrapposizioni e scarsa comprensione.

- **Applicazione del principio del *"one in one out"* e del *"divieto di goldplating"***

L'applicazione del principio del *"one in one out"* deve essere accompagnato da una reale valutazione ex ante di impatto dei costi e dei benefici e dal TEST PMI, con il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle imprese maggiormente rappresentative. Deve essere, inoltre prevista una valutazione degli effetti ex post, ad un anno dall'entrata in vigore della normativa.

E' necessario, inoltre, che il recepimento delle normative europee sia sempre improntato ai "livelli minimi" previsti dalle stesse direttive e che debba essere dimostrato, con un'analisi dei benefici e dell'impatto positivo, la scelta di normative più stringenti a livello nazionale.

- **Controlli amministrativi**

Prevedere un coordinamento nei controlli amministrativi sulle imprese che devono essere improntati al principio della proporzionalità evitando che la stessa impresa sia sottoposta più volte al medesimo tipo di controllo in un breve lasso di tempo mentre altre sono per lunghi periodi prive di alcun controllo. La norma dovrebbe anche prevedere la realizzazione di un registro dei controlli - telematico e accessibile da ogni PA – per consentire alle PA stesse di verificare gratuitamente e in tempo reale se un'impresa è stata già sottoposta a controlli, in che data e con che risultati.

Osservazioni sul provvedimento

Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Il provvedimento in esame appare molto timido nella introduzione di effettive regole di semplificazione della attuale disciplina del Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, le modifiche introdotte, ancorché in gran parte positive, non sembrano apportare cambiamenti sostanziali. L'approccio parziale, senza un intervento di carattere strutturale, può rischiare di generare, paradossalmente, soprattutto per l'approccio prudente che potrebbero assumere le Stazioni appaltanti, alcuni problemi interpretativi e di coordinamento, oltre che ulteriore contenzioso e rallentamento nell'esecuzione degli appalti.

Confartigianato Imprese ha sempre posto, nelle diverse sedi di consultazione, l'esigenza di affrontare una volta per tutte in modo sistematico la disciplina degli appalti, proponendo la sperimentazione di un **nuovo modello di regole semplici, rapide ed efficaci**, in grado di smontare subito e strutturalmente il castello di burocrazia costruito con il vigente Codice, magari traducendo in norme generali il cosiddetto "modello ponte Morandi".

È ancora una volta necessario, inoltre, recuperare in modo ordinamentale, nella disciplina delle opere pubbliche, un approccio maggiormente inclusivo delle micro e piccole imprese, secondo l'impostazione della normativa comunitaria in materia.

➤ **Articolo 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)**

La disposizione è valutata molto positivamente in quanto recepisce alcune delle richieste avanzate negli anni da Confartigianato per semplificare le procedure di affidamento degli appalti pubblici e favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese agli appalti.

In particolare, si esprime apprezzamento sull'innalzamento dell'**affidamento diretto degli appalti fino a 150 mila euro** (anziché fino 40 mila) e, comunque, per servizi e forniture fino alle soglie comunitarie.

Analogamente si valuta positivamente l'impiego della procedura negoziata, senza bando, per i rimanenti appalti sotto soglia. Si segnala che in merito agli appalti di servizi e forniture fino a 150mila euro occorre chiarire quale procedura deve essere adottata, essendo questi ricompresi sia nell'affidamento diretto sia nella procedura negoziata con 5 operatori.

Si ritiene, tuttavia, troppo timido l'accento al principio del cosiddetto "km zero". Una affermazione più incisiva alla disciplina sulla territorialità avrebbe certamente contribuito in maniera più efficace alla ripartenza delle piccole opere e dell'economia.

La valorizzazione del principio di territorialità, che Confartigianato Imprese sostiene attivamente da anni, diviene - in questo contesto di emergenza sanitaria - di fondamentale importanza per

limitare lo spostamento di mezzi e persone che non trova giustificazioni soprattutto per gli appalti di piccolo importo.

Nel decreto è previsto, infatti, al comma 2 lettera b) che la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (e quindi per importi superiori a 150.000) debba avvenire "nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate".

Il riferimento al concetto di "diversa dislocazione territoriale", in quanto dizione atecnica, se, da un lato, fa intuire le finalità del legislatore, dall'altro, non integra una indicazione puntuale ed univoca che faciliti la costituzione della cosiddetta "filiera corta" utile a realizzare una maggiore e determinante inclusione delle micro e piccole imprese in una logica di prossimità e vicinanza al territorio.

Sarebbe auspicabile, quindi, che si riprendessero le indicazioni espresse sia dalla Conferenza Stato-Regioni sia dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'emanazione del decreto correttivo al Codice appalti, nelle quali si evidenzia l'opportunità che, nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possano prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.

Sempre nell'articolo 1 è inserita una previsione di natura controversa: ci si riferisce alla indicazione per cui il mancato rispetto dei termini per "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente", la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile Unico del procedimento per danno erariale.

Se da un lato può essere condivisibile il principio di "sanzionare" l'inerzia del personale della stazione appaltante, dall'altro andrebbe valutato l'effetto di tale ipotesi in relazione al momento in cui si interviene con le misure proposte.

È probabile, infatti, che l'incertezza procedimentale che genera il cosiddetto "timore della firma" si possa manifestare così ancor prima dell'avvio della procedura, procrastinando di fatto quegli interventi che non siano già inseriti nella programmazione biennale o triennale.

Confartigianato valuta positivamente anche l'**eliminazione delle garanzie provvisorie** (previste dall'art. 93 del Codice appalti) e il loro eventuale dimezzamento qualora, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze.

Ciò costituisce una rilevante semplificazione procedurale per le micro e piccole imprese, soprattutto nei casi in cui la modesta entità dell'importo di gara non giustifichi l'esigenza di assicurare, mediante una cauzione, la serietà e l'attendibilità dell'offerta nei casi in cui l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto d'appalto o qualora il concorrente sia escluso dalla gara a causa del mancato possesso dei requisiti di ammissione

Si propone, infine, di prevedere un sistema di monitoraggio della norma, introdotta in via

temporanea fino al 31 luglio 2021, al fine di verificarne gli effetti concreti e – se del caso – prorogarne l'efficacia.

➤ **Articolo 5 - (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)**

La previsione dell'articolo 5 è senz'altro positiva in quanto è volta a circoscrivere i casi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dei lavori e individuare i rimedi che la Stazione appaltante deve adottare in caso non sia possibile proseguire l'esecuzione dell'appalto con il soggetto originariamente designato.

Occorre, tuttavia, tenere in considerazione che tale misura ha carattere temporaneo (fino al 31 luglio 2021) e pertanto non permette di intervenire con certezza relativamente a situazioni critiche che avranno origine successivamente e si manifesteranno dopo tale data.

➤ **Articolo 8 - (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)**

L'articolo 8 introduce numerose modifiche in tema di contratti pubblici.

Tra queste si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di scegliere i commissari della Commissione aggiudicatrice tra gli esperti iscritti all'Albo dell'ANAC. A tale riguardo si esprime una valutazione negativa in quanto non la si ritiene attualmente applicabile.

Con proprio comunicato, infatti, il Presidente dell'ANAC ha sospeso l'operatività dell'albo dei commissari di gara di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. In data 18 aprile 2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, il quale, all'articolo 1, comma 1, lettera c) ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'articolo 77, comma 3, del decreto legislativo 56/2016 in relazione, quindi, agli esperti iscritti alla Sezione Speciale dell'Albo istituito presso l'ANAC di cui al sopra citato articolo 78.

Si valuta, inoltre, negativamente la previsione secondo cui alle procedure di appalto non si applica la proroga della validità del DURC oltre la data del 31 luglio 2020, così come previsto dal DL Cura Italia.

Pertanto, per le imprese che parteciperanno agli affidamenti diretti o alle procedure di gara successivamente al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del "Decreto Semplificazioni") la verifica della regolarità contributiva sarà effettuata secondo le modalità ordinarie, senza poter usufruire della proroga al 29 ottobre.

Semplificazioni in materia di edilizia

➤ **Articolo 10 - (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)**

L'intervento di modifica del Testo Unico per l'edilizia n. 380/2001, descritto all'art. 10 del DL Semplificazioni si propone di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana attraverso una serie di misure di semplificazione che nel complesso sono valutate positivamente, poiché consentono uno snellimento delle pratiche in capo a cittadini e imprese, creando i presupposti per una facilitazione degli interventi edilizi.

Si ritiene, invece, opportuno un chiarimento in merito al comma 3 dell'articolo in oggetto, secondo cui *"Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile"*. Tale formulazione lascia intendere che il singolo condomino possa godere dei benefici del Superbonus 110% andando ad agire sulla propria unità immobiliare situata in un contesto condominiale, a prescindere dall'effettiva autonomia impiantistica e di accessi dall'esterno, come invece previsto dall'art. 119 del decreto legge n. 34/20, come convertito dalla legge 77/20.

Semplificazioni procedurali

➤ **Articolo 12 - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)**

La norma introduce una serie di modifiche alla legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, tra cui gli effetti del silenzio delle amministrazioni e le comunicazioni con le imprese e i cittadini. In via generale le modifiche sono valutate positivamente in quanto inseriscono elementi volti a ridurre la possibilità che le Amministrazioni pubbliche intervengano con propri atti anche dopo la scadenza dei termini fissati nel procedimento, magari con provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività già avviate. La previsione della loro nullità mira ad evitare che l'inerzia delle Amministrazioni si ripercuota negativamente sul privato che ha presentato l'istanza.

Difficile è però valutare ex ante l'effetto concreto che avranno queste norme sulle istanze presentate dalle imprese. Si propone, pertanto, di inserire queste disposizioni tra quelle oggetto di valutazione ex post all'interno dell'Agenda per la semplificazione, in modo da verificare la loro reale efficacia.

➤ **Articolo 13 - (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)**

La disposizione interviene sulla procedura in Conferenza di servizi più volte modificata negli anni (da ultimo nel 2016) prevedendo un'ulteriore fattispecie di Conferenza di Servizi, definita "straordinaria", fino al 31 dicembre 2021.

In tal modo accanto alla Conferenza di Servizi decisoria (che può durare 45 o 90 giorni a seconda delle amministrazioni coinvolte) si prevede una terza modalità, temporanea e tesa a fronteggiare gli effetti negativi post Covid, con una durata massima di 60 giorni.

Appare positiva l'unificazione dei termini per il rilascio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi: si avrà un unico termine di 60 giorni per tutte le amministrazioni.

Tuttavia, questa modifica rischia di generare incertezze applicative in una procedura già complessa, in quanto:

- l'utilizzo della nuova procedura è previsto come una "possibilità" e non un obbligo per la PA e quindi la valutazione sull'opportunità o meno di attivare questa procedura è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione. Tale discrezionalità non è peraltro collegata ad alcun criterio, rendendo più incerto il procedimento;
- la disposizione ha validità solo per un solo anno, il che fa presumere che si tratti di una "sperimentazione", da rendere definitiva una volta verificata la sua efficacia. Se questa è l'intenzione del Legislatore occorrerebbe attivare immediatamente un monitoraggio dei dati, in assenza dei quali non sarà possibile effettuare una reale valutazione.

Alla luce delle osservazioni evidenziate si ritiene opportuno, prima di introdurre ulteriori varianti alla Conferenza di Servizi, aggiornare in tempi rapidi il monitoraggio delle modifiche apportate nel 2016 (i dati sull'ultimo monitoraggio disponibili risalgono al primo trimestre del 2018) e solo alla luce di questi avviare un'ulteriore riforma dello strumento. Tale rilevazione dovrebbe, pertanto, essere inserita tra le azioni dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023.

➤ **Articolo 14 - (Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)**

L'articolo 14_modifica l'art. 8 dello "Statuto delle imprese" (legge 180/2011) introducendo il principio della compensazione fiscale degli oneri regolatori introdotti da atti normativi di competenza statale. La norma presenta aspetti certamente positivi, ma si propongono alcune modifiche volte a migliorarne l'efficacia.

In primo luogo, si propone di rendere **obbligatorio il meccanismo della compensazione**, sopprimendo la possibilità – riconosciuta dalla norma in esame - di non applicare il principio della compensazione attraverso la previsione di una deroga di volta in volta inserita dal Legislatore.

In secondo luogo, è opportuno modificare le modalità di copertura finanziaria delle minori entrate dovute alla compensazione fiscale, in assenza della quale la compensazione non opererebbe. Si propone di prevedere che detta copertura, anziché essere individuata dallo stesso provvedimento che introduce l'onere regolatorio, venga individuata dalla Legge di Bilancio di ciascun anno, con uno stanziamento dedicato, da utilizzare fino ad esaurimento delle risorse.

Infine, si ritiene necessario rafforzare il divieto di introdurre livelli minimi di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea attraverso:

- l'estensione dell'ambito di applicazione del divieto anche agli atti di adeguamento della disciplina nazionale ai regolamenti europei (in aggiunta al recepimento delle direttive già previsto);
- la previsione che i livelli di regolazione superiori possano essere introdotti solo qualora la valutazione di impatto dimostri che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi di regolazione.

➤ **Articolo 15 - (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)**

L'articolo 15 del decreto-legge rilancia l'Agenda per la semplificazione, fissando al 30 settembre 2020 il termine entro cui devono essere approvate le azioni per il periodo 2020-2023.

Si tratta di una previsione certamente positiva, in quanto l'Agenda rappresenta uno strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche di semplificazione. Con l'Agenda, infatti, vengono individuati e condivisi obiettivi, tempistiche e responsabilità tra i diversi livelli di governo, in una logica di collaborazione con le Associazioni imprenditoriali che rappresentano i destinatari degli interventi.

L'Agenda è lo strumento necessario per agire sugli aspetti organizzativi della macchina amministrativa, le sue procedure, le banche dati e le piattaforme informatiche, evitando di incorrere nell'errore, assai frequente, di pensare che limitandosi a "scrivere un'altra norma" si possano realmente semplificare il rapporto tra imprese e PA.

L'Agenda è quindi uno strumento utile perché integra l'approccio "normativo" con gli aspetti organizzativi della semplificazione.

Tuttavia, si pongono alcune questioni in merito all'efficacia dello strumento e ai suoi contenuti:

- in merito all'**efficacia** occorre riconoscere che - dopo la positiva esperienza dell'Agenda per la semplificazione 2015/2017, che ha portato a risultati positivi, seppur non completamente soddisfacenti - nel periodo 2018/2020, si è assistito ad una graduale perdita di attenzione rispetto all'attuazione dell'Agenda, che è rimasta in larga parte "sulla carta". Si consideri che l'ultimo monitoraggio di attuazione dell'Agenda pubblicato sul sito governativo "Italia semplice" è relativo al secondo semestre 2018. Occorre, pertanto, che la nuova "Agenda 2020-2023" nasca da una forte volontà politica di realizzare gli interventi prefissati e preveda un rafforzato coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali: sono questi elementi essenziali per consentire la realizzazione delle semplificazioni;
- in merito ai **contenuti**, già frutto di analisi ampiamente condivise al Tavolo della Semplificazione, si ritiene che la "nuova Agenda" debba concentrarsi su:
 - unificazione **SUAP digitale**,
 - semplificazione e razionalizzazione dei **controlli** che devono rispondere ai principi di chiarezza, proporzionalità degli obblighi, uniformità e coordinamento degli organi di vigilanza anche attraverso l'implementazione del fascicolo elettronico dell'impresa,
 - **standardizzazione** delle procedure e della modulistica.

➤ **Articolo 21 – (Responsabilità erariale)**

La disposizione è positiva perché chiarisce i confini della responsabilità erariale, disincentivando in particolare l'inerzia o l'omissione del dipendente pubblico. Fino al 31 luglio 2021, infatti, in caso di omissioni non è necessario che il funzionario abbia agito con dolo, ma è sufficiente la colpa grave. Il "non fare" viene, in sostanza, reso (anche se solo per un periodo limitato di tempo) più rischioso

rispetto all'azione. La previsione dovrebbe, dunque, incentivare la velocizzazione dell'azione della PA sbloccando tutte quelle situazioni di stallo dovute all'inerzia dei dipendenti pubblici.

➤ **Articolo 26 - (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)**

La norma detta le disposizioni attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della P.A., introdotta dalla legge di Bilancio 2019, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della P.A.. Al riguardo si evidenzia che il comma 14 stabilisce che le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario. Si ritiene che tale previsione debba essere corretta in quanto non è opportuno aggravare i destinatari delle notifiche (tra cui le imprese) di ulteriori oneri e costi, in contrasto con l'esigenza di semplificare e alleggerire il carico burocratico, soprattutto nell'attuale momento di estrema difficoltà economica dovuta all'emergenza sanitaria.

Semplificazioni gestione patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

➤ **Articolo 33 - (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)**

La disposizione prevede che il Governo stabilisca – in mancanza degli accordi quadro- un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche.

Sebbene la norma non incida in maniera diretta sulle imprese, è comunque valutata positivamente in quanto mira a rendere effettivo il principio (già contenuto nel CAD) di rendere disponibili i dati in possesso delle PA attuando di fatto il principio dell'"once only".

➤ **Articolo 34 - (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)**

Si prevedono misure di semplificazione per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), istituita nel 2017 e finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalla PA nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese.

La valutazione è positiva in quanto la norma definisce meglio il funzionamento della PDND, la cui realizzazione rappresenterebbe un importante risultato per la condivisione dei dati in possesso della PA. Occorrerà, tuttavia, verificarne la reale attuazione.

Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

➤ **Articolo 39 - (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)**

Si valuta positivamente la disposizione che, recependo una proposta avanzata da Confartigianato, innalza da 100mila a 200mila euro la soglia massima per poter usufruire in un'unica soluzione dei finanziamenti della Nuova Sabatini (contributi alle MPMI per il rimborso di prestiti destinati a investimenti strumentali). Tale previsione consentirà alle imprese, soprattutto micro e piccole, di poter disporre di immediata liquidità per effettuare gli investimenti in tempi rapidi, senza attendere i tempi di una erogazione a tranches, non giustificata per piccoli importi, aspetto essenziale nell'attuale situazione di grave difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria.

Si potrebbe, inoltre, a nostro avviso, ampliare il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito in legge, ovvero elevare la durata massima del finanziamento a 6 anni anziché 5.

➤ **Articolo 43 - (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111)**

Si valuta positivamente la norma diretta ad **estendere alle imprese alimentari** le disposizioni sui **controlli** sulle imprese agricole (DL n. 91/2014).

Di conseguenza si potranno applicare anche alle imprese alimentari le medesime tipologie di controlli effettuati sulle imprese agricole che costituiscono una *best practice* in quanto sono volti a:

- assicurare l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza;
- garantire il coordinamento degli organi di vigilanza sulla base di un piano nazionale integrato e delle Linee guida sui controlli della Conferenza Unificata;
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli;
- istituire il Registro unico dei controlli ispettivi in cui confluiscono i dati concernenti i controlli effettuati da parte degli organi di polizia, vigilanza e controllo e dagli organismi privati autorizzati garantire che nei casi di attestata regolarità, o di regolarizzazione, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo alcune eccezioni.

Si valuta, altresì, positivamente l'estensione alle imprese alimentari dell'**istituto della diffida** a sanare la violazione (nel termine di 90 gg., ampliato dal presente decreto-legge rispetto ai 20 attualmente previsti) che si applica in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di accertamento di una violazione sanabile, o le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.